

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: **AREA SANITA': Dott. Marco LILLO - presa d'atto dei verbali di valutazione, con esito positivo, del Collegio Tecnico deputato alla valutazione dei dirigenti medici della disciplina di Ortopedia e Traumatologia - consequenziali adempimenti.**

Area Gestione del Personale proponente:

sull'argomento in oggetto, il Direttore vicario dell'Area Gestione del Personale, Avv. Luigi Spina, sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario, dott. Gianluca Vinci, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona e propone quanto appresso.

PREMESSO che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area SANITA' Triennio 2016-2018, siglato in data 19/12/2019 - agli artt. 55 e ss. del CAPO VIII del Titolo III - reca i principi di verifica e valutazione dei dirigenti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 59, comma 2, lett.re b) e c) del predetto CCNL 19/12/2019, il quale, prevede che l'esito positivo della valutazione del Collegio Tecnico:

- per i dirigenti neo-assunti, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività e per l'attribuzione di una diversa tipologia di incarico come previsto dall'art.18 (Tipologie d'incarico), comma 2;
- per tutti i dirigenti, al superamento del quindicesimo anno di esperienza professionale consente il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività.

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 22 (Tipologie d'incarico) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 (che ha disapplicato e sostituito l'art. 18 (Tipologie d'incarico) del CCNL 19/12/2019) e, in particolare, il comma 2, primo alinea, ai sensi del quale l'incarico professionale di cui all'art. 22, co. 1, par. II, lett. c), è conferito senza attivazione della procedura (avviso di selezione interna) di cui al co. 9 dell'art. 23 del medesimo CCNL;
- l'art. 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa – Criteri e procedere), co. 10, ai sensi del quale gli incarichi professionali – tra cui quelli di cui all'art. 22, co. 1, par. II, lett. c) – sono conferiti su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza;
- l'art. 7, co. 1, del CCNL Area Sanità del 27.2.2026 che ha sostituito (con decorrenza dalla data successiva a quella di stipulazione del medesimo CCNL, ossia dal 28.2.2026) l'art. 22, comma 5, del CCNL 23.1.2024, eliminando la necessità che l'anzianità di servizio utile ai fini del conferimento degli incarichi sia maturata nella *“medesima disciplina relativa all'incarico da conferire”*.

VISTO il Regolamento aziendale in materia di incarichi dirigenziali in applicazione del CCNL 23/01/2024 Area Sanità-Triennio 2019-2021 approvato con Deliberazione n.1113 del 24/04/2025.

VISTO l'art. 89 (Indennità di esclusività) del CCNL 19.12.2019 dell'Area della Dirigenza Sanitaria, che stabilisce quanto segue:

1. fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dall' art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, art.8, comma1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e art. 12 del CCNL del 6.5.2010 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall'art. 5 del CCNL 8.6.2000, II biennio economico, art. 10 comma 1, lett. b) del CCNL 22.2.2001 (indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (indennità) e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.

2. l'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.

VISTO l'art. 64 (Indennità di esclusività) del CCNL 23/01/2024 dell'Area Sanità che, nel disapplicare e sostituire il succitato art. 89 del CCNL 19/12/2019, ha confermato, nei commi 1 e 2, quanto riportato nei commi 1 e 2 del citato art. 89 e ha disposto, al co. 3, che *"Ai sensi dell'art. 1, comma 407 della legge 30.12.2020, n. 178, a decorrere dal 1.1.2021 l'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari delle Aziende ed Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), è rideterminata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilità:*

Tipologia di incarico	Dirigenza medica e veterinaria	Dirigenza sanitaria non medica
Incarichi di direzione di struttura complessa	23.461,08	23.461,08
Altri incarichi con esperienza professionale superiore a quindici anni	17.599,13	17.095,93
Altri incarichi con esperienza professionale tra cinque e quindici anni	12.913,35	7.346,16
Altri incarichi con esperienza professionale sino a cinque anni	3.199,37	2.169,22

e che tale rideterminazione è già stata applicata sin dal 1.1.2021, a seguito di disposizioni emanate dal Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;

VISTO, l'art. 17 (Clausola di Garanzia) del CCNL Area Sanità -triennio 2022-2024- del 27/02/2026 che, con decorrenza dall'01/01/2024, ha disapplicato l'art. 71 (Clausola di garanzia) del CCNL 23/01/2024 e ha stabilito, al comma 2, i nuovi valori minimi di retribuzione di posizione complessiva (intesa come somma della parte fissa e della variabile), annua, lorda per tredici mensilità, da garantire ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo secondo le condizioni, gli scaglioni e modalità previste nel medesimo art. 17.

PRESO ATTO che il Collegio Tecnico deputato alla valutazione, ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. b) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, dei dirigenti medici della disciplina di **Ortopedia e Traumatologia**, nella seduta del 12 agosto 2026, giusto verbale agli atti dell'Area Gestione del Personale, ha effettuato la verifica del seguente dirigente interessato al processo di valutazione:

- dott. **Marco LILLO** (dirigente medico della disciplina di **Ortopedia e Traumatologia**);

RILEVATO che la verifica definitiva nella predetta seduta ha avuto esito positivo;

ESAMINATO, infine, lo stato di servizio del dirigente sottoposto a verifica ed accertato che il dott. Marco LILLO - inquadrato con rapporto di lavoro di tipo **esclusivo**- ha maturato l'anzianità di servizio/esperienza professionale di 5 anni in data 16/12/2025, **con decorrenza economica:**

- ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività (tra 5 e 15 anni) **dal 01/01/2026** (*"...dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta..."* ai sensi dell'art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, richiamato dall'art. 64 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024);

- ai fini dell'eventuale riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 17 (Clausola di garanzia) del CCNL Area Sanità 2022-2024, dal 01/01/2026 (*"...dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui gli scaglioni di anzianità di cui al co. 2 sono maturati..."* ai sensi del comma 4 del medesimo art. 17) qualora ne ricorrano le condizioni;

CONSIDERATO E PRESO ATTO, altresì, che:

- il sopra elencato dirigente, che ha maturato l'anzianità di servizio maggiore di 5 anni, a seguito della suddetta valutazione positiva, ha maturato anche il requisito richiesto per l'affidamento di un incarico professionale di cui all'art. 22, co. 1, par. II, lett. c), del CCNL Area Sanità del 23/01/2024;

- con nota prot. n. 89138 del 12/08/2026 indirizzata al Direttore della UOC Ortopedia del P.O. di Brindisi, dott. Gianfranco Corina, è stato chiesto di formulare una proposta di conferimento incarico professionale ex art. 22 comma 1 par. II lett. c) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024;
- con nota del 12/08/2026 inviata a mezzo e-mail (agli atti) il Direttore della UOC Ortopedia del P.O. di Brindisi, dott. Gianfranco Corina, in riscontro alla nota di cui innanzi, ha proposto l'assegnazione del seguente incarico professionale denominato **"CHIRURGIA TRAUMATOLOGICA"**, con gli annessi obiettivi;

SI PROPONE di accogliere la sopracitata proposta e, conseguentemente, di conferire al dott. Marco LILLO l'incarico professionale di cui all'art. 22, co. 1, par. II, lett. c) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, denominato **"CHIRURGIA TRAUMATOLOGICA"**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della relativa integrazione al contratto individuale di lavoro, per la durata di anni cinque (5), con facoltà di rinnovo, da parte del Direttore Generale, per lo stesso periodo o per un periodo superiore, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni relative a nuovi e diversi assetti organizzativi che potranno essere adottati in esecuzione di disposizioni regionali o di legge e, qualora ne ricorrano le condizioni, di assicurare quanto previsto dall'art. 17 (Clausola di garanzia) del CCNL Area Sanità -triennio 2022-2024- del 27/02/2026.

RICHIAMATI:

- la Deliberazione n. 243 del 15/05/2014, del Garante per la protezione dei dati personali *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;
- il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 *"approvazione delle linee guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni di Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati"*.

TANTO PREMESSO, si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Collaboratore amministrativo

Dott. Gianluca Vinci

Il Direttore vicario

Area Gestione del Personale

Avv. Luigi Spina

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Luigi Vernaglione;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore vicario dell'Area Gestione del Personale, Avv. Luigi Spina.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni tutte in premessa esplicitate che in questa sede si intendono integralmente approvate e riportate, di:

1. **prendere atto** che il Collegio Tecnico deputato alla valutazione, ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. b), del CCNL Area Sanità 19/12/2019, dei dirigenti medici della disciplina di **Ortopedia e Traumatologia**, nella seduta del 12 agosto 2026, come da verbale agli atti dell'Area Gestione del Personale, ha effettuato la verifica del dirigente in oggetto interessato al processo di valutazione e ha espresso parere positivo;
2. **prendere atto** altresì che:
 - il dott. Marco LILLO – inquadrato con rapporto di lavoro di tipo **esclusivo** - ha maturato l'anzianità di servizio/esperienza professionale di 5 anni in data 16/12/2025, **con decorrenza economica dal 01/01/2026** ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività (tra 5 e 15 anni), nonché, dell'eventuale riconoscimento della maggiorazione di cui all' art. 17 (Clausola di garanzia) del CCNL Area Sanità triennio 2022-2024 qualora ne ricorrano le condizioni;
 - lo stesso dirigente ha maturato anche il requisito richiesto per l'affidamento di un incarico professionale di cui all'art. 22, co. 1, par. II, lett. c), del CCNL Area Sanità del 23/01/2024;
 - con nota del 12/08/2026 inviata a mezzo e-mail (agli atti) il Direttore della UOC Ortopedia del P.O. di Brindisi, dott. Gianfranco Corina, ha proposto l'assegnazione del seguente incarico professionale denominato **"CHIRURGIA TRAUMATOLOGICA"**, con gli annessi obiettivi;
3. **riconoscere** al dott. Marco LILLO, **con decorrenza economica dal 01/01/2026**, il beneficio economico del passaggio alla fascia dell'indennità di esclusività tra 5 e 15 anni, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, dell'eventuale maggiorazione per clausola di garanzia;
4. **conferire** al **dott. Marco LILLO** l'incarico professionale di cui all'art. 22, co. 1, par. II, lett. c) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, denominato **"CHIRURGIA TRAUMATOLOGICA"**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della relativa integrazione al contratto individuale di lavoro, per la durata di anni cinque (5), con facoltà di rinnovo, da parte del Direttore Generale, per lo stesso periodo o per un periodo superiore, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni relative a nuovi e diversi assetti organizzativi che potranno essere adottati in esecuzione di disposizioni regionali o di legge e, qualora ne ricorrano le condizioni, di assicurare quanto previsto dall'art. 17 (Clausola di garanzia) del CCNL Area Sanità -triennio 2022-2024;
5. **corrispondere**, a titolo di conguaglio, gli importi relativi al passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, che saranno rendicontati e liquidati nella prima mensilità utile, a seguito della sottoscrizione del contratto d'incarico e genereranno il costo relativo all'anno in corso.
6. **riconoscere**:
 - a far data dalla sottoscrizione dell'integrazione del contratto di lavoro individuale, così come previsto dall'art. 14 ("Retribuzione di posizione"), comma 3, del CCNL Area Sanità 2022-2024, la retribuzione di posizione fissa prevista nella tabella *"Tipologia di incarico professionale"* alla voce *"Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 22, comma 1, part. II, lett. c) del CCNL del 23.1.2024")*;
 - a far data dalla sottoscrizione dell'integrazione del contratto di lavoro individuale, provvisoriamente, nelle more della rideterminazione della nuova graduazione delle funzioni degli incarichi dirigenziali, una retribuzione di posizione di parte variabile pari a 100,00 € mensili;
7. **dare mandato**:
 - all'Area Gestione del Personale di predisporre, in relazione all'incarico conferito con la presente deliberazione al dirigente in argomento, la relativa integrazione al contratto individuale di lavoro delegando alla sottoscrizione della stessa, come da disposizione di cui alla nota prot. 76832 del 12/09/2023, il Direttore dell'Area Gestione del Personale;
 - all'Ufficio Trattamento Economico di procedere alla liquidazione degli importi di cui ai punti 5 e 6 con le modalità ivi stabilite;
8. **dare atto** che gli importi di cui al punto 6 genereranno costi relativi all'anno in corso (retribuzione di posizione fissa e variabile sul fondo di cui all'art. 72 del CCNL Area Sanità 2019-2021);
9. **notificare** il presente provvedimento:
 - al Dirigente interessato;
 - al Direttore della UOC Ortopedia del P.O. di Brindisi;
 - al Direttore della UOC Programmazione e Controllo di Gestione;
10. **dare immediata esecutività** al provvedimento.

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Luigi Vernaglione)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.